

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Oggetto	Acquisizione servizio in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, e degli artt. 27 e 30 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia" - Medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 81/2008, oltre eventuale attività di consulenza - CIG n. Z9D09E7AF9.-
----------------	--

16 MAG. 2013

L'anno duemilatredici addì _____ del mese di _____ nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, la sottoscritta istruttore servizi amministrativi e contabili Vincenzina Pompeo, formula al dirigente Affari Generali la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che:

- il contratto di appalto n. 7738 di rep. del 02 agosto 2010, registrato a Canicattì in data 11 agosto 2010 - n. 159 - vol. S/1 - relativo al servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. 81/2008 e stipulato con la ditta dr. Di Lorenzo Pietro, nato a Palermo il 04.08.1971 ed ivi residente nel Corso Camillo Finocchiaro, n. 235 è previsto scadere il 15 agosto 2013;
- l'obbligo di nominare il medico competente è espressamente previsto da una specifica disposizione di legge (art.18, comma 1 lett. "a" d. lgs. 81/2008), rafforzato dalla previsione della sanzione di cui all'art. 55, comma 4, lett. "f" del d. lgs 81/2008;
- è intenzione di questa amministrazione affidare il servizio di cui sopra per anni 3 al fine di conferire al servizio stesso carattere di continuità, ottenere delle economie di scala e quindi, stante l'approssimarsi della scadenza contrattuale, si rende necessario procedere per tempo alla predisposizione degli atti finalizzati all'affidamento del servizio di che trattasi senza soluzione di continuità;

VISTO l'art. 56 della Legge n. 142/90, recepita dalla L. r. n. 48/91, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

RITENUTO che in funzione degli elementi e prescrizioni contenuti nella determinazione a contrarre si specifica che:

- il fine che si intende perseguire con l'affidamento è quello di fornire all'Ente il servizio di cui all'oggetto,
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 oltre eventuale attività di consulenza medico legale;
- le clausole essenziali (*modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, ecc.*), sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nella lettera di invito;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto previa indagine di mercato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 125, comma 11 (ultimo periodo) del D. Lgs. 163/2006, e degli artt. 27 e 30 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia";

CONSIDERATO che:

- per effettuare acquisti sotto soglia comunitaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici) "Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero

dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice [...]"

- l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che le restanti amministrazioni pubbliche (tra le quali gli enti locali) "[...] possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]"
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che le altre amministrazioni pubbliche (tra le quali gli enti locali) "[...] per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [...]"
- il D. L. 6 lug. 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 specificatamente all'art. 1 comma 1 - prevede "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli [...]"
- il servizio oggetto della presente fornitura, secondo le specifiche esigenze dell'ente, come rappresentate nel capitolato di appalto, non figura tra quelli compresi nelle "iniziative attive" delle Convenzioni Consip né nel Mercato Elettronico Consip (al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006, n. 296, come sostituito dall'art. 7 della legge 06 luglio 2012, n. 12), come risulta da collegamento telematico al sito internet www.acquistinretepa.it in data 10 maggio 2013 (e giorni precedenti), per cui nel rispetto dei parametri prezzo-qualità come limiti massimi riferiti a iniziative simili ma non equivalenti, è possibile - ai sensi dell'art. 1, comma 3 d. l. 06.07.2012, n. 5 (convertito in legge 07.08.2012, n. 135) - procedere all'acquisto in maniera autonoma, adottando i prezzi di mercato (come prescritto dalla circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 07.08.2003), ottenendo peraltro economie nell'acquisizione del servizio;

RITENUTO che:

- l'art. 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (come successivamente modificato), la cui applicazione è prevista nella regione Sicilia dall'art. 1 della l.r. 12/2011, dispone che "[...]Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento [...]"
- trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria e ad euro quarantamila, è possibile procedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti e dagli artt. 27 e 30, comma 5 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2013 all'affidamento diretto del servizio da parte del responsabile del procedimento, previa adeguata indagine di mercato, con l'applicazione e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, che ispirano tutta la materia dei contratti pubblici;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra esposto, sussistendone i presupposti (l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000 oltre i.v.a.) si ritiene di procedere all'acquisizione del servizio di cui all'oggetto in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, previo esperimento di indagine di mercato, invitando le ditte appositamente individuate e specificando fin d'ora che saranno ammesse alla procedura tutte le ditte che, nei termini e secondo le modalità indicate negli atti di gara, presenteranno istanza di ammissione anche se non formalmente invitate;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/00, che disciplina l'attuazione dell'esercizio provvisorio e della gestione dell'esercizio provvisorio e constatato:

- che l'impegno finanziario del presente atto deriva da operazioni necessarie ad evitare che dalla mancata nomina del medico competente possano essere arrecati all'ente danni gravi (per pregiudizi alla salute dei lavoratori);
- l'obbligo della nomina del medico competente è penalmente sanzionato;



- in mancanza della nomina del medico competente non è possibile effettuare la prescritta sorveglianza sanitaria sui lavoratori, con conseguente violazione di un obbligo previsto da una disposizione che persegue l'interesse, di rilevanza costituzionale, della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (cfr. parere Dipartimento Funzione Pubblica n. 5/08 del 29.09.2008), tale da arrecare all'ente danni certi (per i risvolti negativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che sicuramente deriverebbero da una interruzione del servizio e per l'adozione delle sanzioni di legge in caso di omissione);
- che per i motivi sopra evidenziati la spesa non risulta frazionabile in dodicesimi;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.- Codice dei contratti pubblici, la cui applicazione è prevista nell'ambito della regione Sicilia, con le modifiche espressamente indicate, dall'art. 1 della legge regionale 12 luglio 2012, n. 12;

VISTI:

- l'art. 151 - comma 4° - del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che prevede che i provvedimenti dei responsabili di servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI i documenti predisposti per le anzidette finalità e precisamente il capitolato speciale di appalto, la lettera di invito, l'elenco ditte da invitare e il DUVRI;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PROPONE

1. **di procedere** all'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 27 e 30, comma 5 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia", con affidamento diretto previa indagine di mercato da svolgere secondo le modalità e i tempi indicati nella lettera di invito, del servizio di cui all'oggetto per anni tre;
2. **di indire** indagine di mercato invitando le ditte di cui all'allegato elenco e disporre sin d'ora che saranno ammesse alla suddetta procedura eventuali ditte che - in possesso dei requisiti indicati nella lettera di invito (anche se formalmente non invitate) - presenteranno istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite nella suddetta lettera e nel relativo capitolato;
3. **di approvare** la lettera di invito), **allegato A)**; il relativo capitolato speciale di appalto, **allegato B)**; l'elenco ditte da invitare **allegato C)**; il Duvri **allegato D)**, tutti parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente atto;
4. **di disporre** che la lettera di invito e tutti gli atti di gara saranno pubblicati nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell'ente;
5. **Prenotare**, ai sensi dell'art. 183 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa occorrente per la durata dell'appalto (€ 33.000,00 oltre € 1050,00 per oneri di sicurezza ed i.v.a.), ammontante a complessivi € 41.200,5 comprensivi di oneri di sicurezza ed IVA, come di seguito indicato:
 - € 4.577,84 al cap. 370 - codice 1.1.2.3 - denominato "Sicurezza luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94 - Servizi " del bilancio in corso di formazione (2013);
 - € 13.733,5 al cap. 370 - codice 1.1.2.3 - denominato "Sicurezza luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94 - Servizi " del bilancio pluriennale 2014;
 - € 13.733,5 al cap. 370 - codice 1.1.2.3 - denominato "Sicurezza luoghi di lavoro D. Lgs. 626/94 - Servizi " del bilancio pluriennale 2015;
 - per il periodo residuale ricadente nell'anno 2016, per il quale alla data odierna non sussiste bilancio pluriennale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 267/2000, dare mandato al dirigente del servizio finanziario di adeguare gli stanziamenti del relativo strumento di programmazione finanziaria pluriennale, per tutta la durata del ciclo contrattuale, alle necessità derivanti dall'appalto (complessivi € 9.155,66.000 da imputare al cap. 370 - codice 1.1.2.3

Il Proponente
- Vicenzina POMPEO -

=====

II DIRIGENTE DIR. 1^ - AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione sopra riportata;

Ritenuta la proposta stessa meritevole di accoglimento per le considerazioni di fatto e di diritto sulla quale la medesima si basa;

Condivisi i motivi e le argomentazioni della premessa, nonché il dispositivo proposto, che soddisfa le direttive date per vie brevi;

Ritenuta la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale

DETERMINA

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.



Il Dirigente Affari Generali
(dr. Angelo Licata)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dal quale deriva la esecutività della presente, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U. EE.LL., impegnando la somma di € _____ al Cap. n. _____ - Impegno n. _____ del _____

Canicattì, li _____

Il Dirigente Serv. Finanz. e Tributi
(Dssa Carmela Meli)

Comune di CANICATTI'
Provincia di Agrigento
Direzione Affari Generali
Ufficio Risorse Umane

Sede Uffici Corso Umberto I

Prot. N. _____

del _____

Oggetto	Servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. 81/2008 oltre eventuale attività di consulenza, così come indicato nel capitolato speciale di appalto. CIG n. Z9D09E7AF9
----------------	--

Alla Ditta _____

Si premette che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ 2013 si è stabilito di procedere all'acquisizione in economia con affidamento diretto del servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 81/2008, oltre eventuale attività di consulenza (come indicato nel relativo capitolato), ai sensi dell'art. 125, comma 11 (ultimo periodo) del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 27 e 30 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia", approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2013.

Con la suddetta determinazione si è proceduto alla prenotazione della spesa necessaria.

Per quanto sopra si informa che per il giorno _____ 2013 alle ore 10:00 sarà esperita presso questo Comune, Direzione Affari Generali, sito in Corso Umberto I, n. 14 - Canicatti, piano secondo - ufficio del dirigente, in seduta pubblica, una indagine di mercato per l'affidamento diretto al migliore offerente del predetto servizio.

Codesta ditta, qualora interessata ed in possesso dei requisiti richiesti, per partecipare all'indagine di mercato di cui sopra, dovrà far pervenire entro il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno fissato per l'indagine di mercato sopra indicato un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Canicatti, Corso Umberto I, n. 14 completo della documentazione di seguito indicata.

Sul predetto plico dovrà essere indicato il nominativo e l'indirizzo dell'operatore economico mittente, nonché la seguente dicitura: ""OFFERTA PER L'INDAGINE DI MERCATO DEL GIORNO _____ -ALLE ORE 10,00 - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - IMPORTO A BASE DI GARA € 33.000 OLTRE ONERI SICUREZZA ED I.V.A.""

Si avverte che non saranno presi in considerazione in alcun caso e pertanto sono irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine utile di presentazione sopra indicato, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti. Il recapito tempestivo dei plichi risulta essere ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all'ente entro il termine perentorio sopra indicato.

Si elencano di seguito gli elementi essenziali del servizio in oggetto, i requisiti di partecipazione all'indagine di mercato, la documentazione richiesta nonché i criteri di valutazione dell'offerta.

A) Luogo, Esecuzione, Descrizione del servizio richiesto, Importo, Modalità di pagamento:

- **LOCALITÀ:** Provincia di Agrigento – Comune di Canicatti;
- **OGGETTO:** Servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. 81/2008 oltre eventuale attività di consulenza, secondo modalità, tempistica e condizioni di prestazione indicate nel capitolato speciale di appalto allegato alla presente e corredato dal DUVRI;
- **IMPORTO:** a base di gara per tutta la durata del ciclo contrattuale stabilito in anni tre: € 33.000,00 oltre € 1.050 per oneri forfettari sulla sicurezza non suscettibili di ribasso, oltre I.V.A. se e nella misura dovuta;
- **PAGAMENTI:** secondo modalità indicate nell'art. 7 del capitolato speciale di appalto.

B) Durata del servizio: Ciclo contrattuale, stabilito in anni tre, decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata del servizio.

C) Modalità di espletamento dell'indagine di mercato: In considerazione del fatto che l'oggetto del contratto non risulta caratterizzato da un particolare valore tecnologico e che esso si svolge secondo procedure già da tempo consolidate presso la stazione appaltante, largamente standardizzate, previamente indicate e disciplinate nel relativo capitolato l'affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello posto come base d'asta.

D) Presentazione dell'offerta: l'offerta, contenuta in apposita e separata busta chiusa con ceralacca e sigillata, deve essere unica e il ribasso percentuale formulato in cifre ed in lettere con riferimento all'importo a base d'asta. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e in aumento. Non saranno ammesse all'indagine di mercato offerte espresse in modo parziale e/o condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta. Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Ai fini dell'aggiudicazione, in presenza di offerte uguali tra loro, si procederà a norma dell'art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Si procederà all'affidamento del servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o sia stata ammessa una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

E) Requisiti per l'ammissione all'indagine di mercato: Possono partecipare all'indagine di mercato, oltre ai professionisti singoli, anche Società, Associazioni, Struttura che esercita attività sanitaria (indicando in tali casi, obbligatoriamente a pena di esclusione dall'indagine, la persona designata ad assumere l'incarico di Medico competente, che dovrà possedere i requisiti sottoelencati) in possesso dei requisiti di capacità professionale ed economica finanziaria nonché di quelli richiesti dall'art. 38 d. lgs. 81/2008 e segnatamente:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica oppure docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro oppure autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 oppure specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale oppure con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni;

2) iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38 del d. lgs. 81/2008.

3) in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente, iscritti alla Camera di Commercio per la categoria di attività inerente e relativa a quella oggetto del presente appalto (solo in caso di società, associazioni, struttura che esercita attività sanitaria);

4) che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

5) in relazione alla specificità dell'appalto e al fine di garantire il possesso di specifica esperienza, che abbiano svolto funzioni di medico competente per almeno due anni presso enti pubblici o aziende private, non risolto per inadempienza del medico (in caso di Società,

Associazione, Struttura che esercita attività sanitaria l'esperienza richiesta deve essere del Medico incaricato).

F) Garanzie richieste: ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia" non è prevista la presentazione di garanzia provvisoria. Per effetto delle previsioni di cui agli artt. 17 e 21 del suddetto regolamento prima della stipula del contratto è prevista la cauzione definitiva (fissata nella misura e secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge - art. 113 D. Lgs. 163/2006) qualora l'importo di affidamento del servizio è superiore ad € 20.000 (i.v.a. esclusa).

G) Documentazione richiesta per l'ammissione all'indagine di mercato: A pena di esclusione dalla procedura il plico, idoneamente chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo interno due buste (busta "A" Documentazione e busta "B" Offerta economica), a loro volta idoneamente chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura.

La busta "A", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo della ditta concorrente (con indicazione di indirizzo, numero di telefono, di telefax e indirizzo e-mail), con dicitura esterna "Documentazione", dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato:

1) Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante dell'operatore concorrente con la quale si dichiara a pena di esclusione dalla presente procedura:

- a. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché quelli derivanti degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve eseguirsi la fornitura;
- b. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta che starà per fare;
- c. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel capitolato speciale di appalto;
- d. di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura e di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- e. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f. di essere abilitato alla firma dell'offerta e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- g. di obbligarsi ad effettuare la fornitura del servizio a partire dalla data di stipula del contratto o di consegna anticipata del servizio, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;
- h. di impegnarsi a fornire il servizio così come previsto nel capitolato speciale di appalto e di essere disposta a dare inizio alla fornitura anche in pendenza della stipula del contratto;
- i. che è a carico dell'operatore economico l'onere della consegna e lo stesso è tenuto a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;
- j. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- k. che nei confronti del titolare, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. *(L'esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);*
- l. che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nè condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. *(L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);*
- m. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. *(L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);*
- n. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- o. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale. *(L'esclusione potrà avvenire, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, qualora la grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o l'errore grave nell'esercizio dell'attività professionale sia accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante);*
- p. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- q. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del suddetto decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

- r. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- s. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- t. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- u. che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d. lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- v. di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m-ter del comma 1 dell'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. *(soggetti di cui alla lettera "b" dell'art. 38, comma 1 del richiamato decreto, che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);*
- w. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure in alternativa: a) dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. *(Nelle ipotesi di cui alle precedenti dichiarazioni, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica).*
- x. di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto;
- y. di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 2 della L.r. 15/2008 (come modificato dall'art. 28 della L.r. 6/2009) ed in proposito si impegna in caso di affidamento:
 - 1) ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale il Comune di Canicattì, in qualità di stazione appaltante, farà confluire tutte le somme relative all'appalto;
 - 2) a comunicare al momento della stipulazione del contratto, ovvero al momento della consegna del servizio, sotto riserva di legge, le coordinate bancarie del sopra indicato conto corrente unico, da inserire nel contratto d'appalto;
 - 3) ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente per mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.
- z. di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto z) è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento;
- aa. di indicare, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura il seguente numero di fax *(indicare numero)* e/o il seguente indirizzo di posta elettronica *(indicare indirizzo di posta elettronica);*
- bb. che l'indirizzo presso il quale si intende siano effettuate le comunicazioni inerenti la presente ricerca di mercato e presso il quale si elegge all'uopo domicilio è il seguente.... *(indicare indirizzo del domicilio eletto);*

cc. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto – previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni – nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto siano migliorativi rispetto al contratto stipulato in virtù dell'affidamento della presente fornitura e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999.

2) *Dichiarazione*, resa ai sensi del protocollo di Legalità "ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA", al quale questo Comune ha aderito con determinazione del Sindaco n. 135 del 05.10.2006, con la quale espressamente ed in modo solenne si attesta che la ditta offerente:

- non si trova in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tale subappalti non saranno autorizzati;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Il/La sottoscritto/a offerente si obbliga altresì espressamente:

- nel caso di aggiudicazione a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa utilizzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc, ed è consapevole che, in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

- nel caso di aggiudicazione a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicché qualora la stazione appaltante accerti nel corso di procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

3) *Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo in caso di società, associazione, struttura che esercita attività sanitaria)*, competente per territorio, per la categoria di attività relativa alla fornitura da affidare, specificando che alla data di celebrazione della presente procedura non è decaduta, sospesa o revocata l'iscrizione nonché l'esistenza del nulla osta prescritto dall'art. 2 del DPR n. 252/98 di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la presentazione dell'offerta, e indicante:

- il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- la ragione sociale;
- la sede sociale;
- generalità del legale rappresentante ed ambito dei poteri di gestione e di rappresentanza;

- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta;
- che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato.

4) *Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000 attestante le condanne indicate nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale*, di data non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. Detta dichiarazione nel caso si tratti di ditta individuale, dovrà essere presentata dal titolare della stessa. Negli altri casi:

- dal titolare e dal direttore tecnico (se persona diversa dal titolare) in caso di imprese individuali;
- dai rappresentanti legali ed i direttori tecnici per le società commerciali, cooperative e loro consorzi, nonché:
 - da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;
 - da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
 - da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, negli altri tipi di società.

5) *Mandato e procura*: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse dovranno uniformarsi e ottemperare alle prescrizioni di cui agli artt. 34, comma 1 lett. "d" e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

6) *La Capacità economica e finanziaria*, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere comprovata mediante dichiarazione della ditta attestante il fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi finanziari nel settore oggetto dell'indagine di mercato, il cui importo complessivo - a pena di esclusione - non può essere inferiore all'importo a base d'asta oppure in altro dei modi prescritti dall'art. 41 del d. lgs n. 163/2006, sempre per l'importo pari a quello posto a base d'asta. Inoltre, per l'impresa aggiudicataria sarà richiesta copia di avvenuta denuncia I.V.A. relativa agli ultimi tre esercizi.

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito suddetto dimostrando di avere realizzato un fatturato e svolto attività per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

In caso di imprese riunite, queste devono aver raggiunto complessivamente tale cifra e la capogruppo non meno dell' 80%, a pena d'esclusione;

7) *La Capacità tecnica e professionale*, ai sensi dell'art 42, comma 1, D. Lgs n. 163/2006, dovrà essere comprovata mediante dichiarazione della ditta attestante:

- a) l'elenco dei principali servizi prestati in qualità di medico competente negli ultimi tre anni antecedenti la data di esperimento della presente indagine con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, specificando che i suddetti servizi non sono stati risolti per inadempienza. Qualora negli ultimi tre anni non sono state svolte funzioni di medico competente per almeno due anni presso enti pubblici o aziende private, evidenziare lo svolgimento delle suddette funzioni anche se riferito a periodi pregressi;
- b) l'elenco indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- c) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 d. lgs. 81/2008 e dal punto E) della presente lettera di invito e precisamente (*specificare la situazione*);

Il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale di cui ai punti a) e b) può essere soddisfatta mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 49 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

8) *Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)* specifico per partecipazione a gara d'appalto in corso di validità o dichiarazione sostitutiva di DURC regolare nelle forme di legge.

La busta "B", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo della ditta concorrente con dicitura esterna "Offerta economica", contenente a pena di esclusione, l'offerta segreta, formulata secondo le indicazioni di cui al punto "D" della presente lettera di invito e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Nella suddetta busta non devono essere inseriti altri documenti. In caso di raggruppamento di

imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'indicazione dell'impresa designata capogruppo mandataria e l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal codice dei contratti. In caso di partecipazione in RTI già costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

Si specifica che non saranno ammesse all'indagine di mercato istanze presentate in maniera difforme o carenti di elementi indicati nella presente lettera di invito o oltre il termine perentorio fissato e che la presentazione di offerta comporta, implicitamente, la conoscenza e l'accettazione del contenuto della presente lettera di invito e dell'allegato "Capitolato speciale d'appalto" corredato del relativo "DUIVRI".

Si informa che la presente lettera di invito viene pubblicata nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell'ente e che saranno ammesse all'indagine di mercato eventuali ditte che - in possesso dei requisiti indicati negli atti di gara (anche se formalmente non invitate) - presenteranno istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite nella presente lettera.

Per ogni altra eventuale informazione, è possibile rivolgersi alla Sig.ra Vincenzina Pompeo, responsabile unico del procedimento - Tel. 0922-734213.

Il Responsabile del Procedimento

- sig. ra Vincenzina POMPEO -

IL DIRIGENTE

- dr. Angelo LICATA -

ALLEGATO "B"

Determinazione Dirigenziale n. del

COMUNE DI CANICATTI'
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Direzione Affari Generali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Servizio di Medico Competente e sorveglianza
sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008**



INDICE

- ART. 1. Oggetto del servizio;
- ART. 2. Espletamento del servizio e adempimenti del medico competente;
- ART. 3. Durata del servizio;
- ART. 4. Personale ed attrezzature per l'esecuzione del servizio;
- ART. 5. Modalità di appalto;
- ART. 6. Importo a base d'asta
- ART. 7. Pagamenti;
- ART. 8. Risoluzione e sospensione del contratto;
- ART. 9. Obblighi a carico del Comune;
- ART. 10. Informazioni utili per la formulazione dell'offerta;
- ART. 11. Cauzioni;
- ART. 12. Stipulazione del contratto;
- ART. 13. Segreto d'ufficio;
- ART.14. Subappalto e cessione di crediti;
- ART. 15. Penali;
- ART. 16. Tutela della privacy;
- ART. 17. Controversie;
- ART. 18. Eventuale attività di consulenza e perizia medico legale;
- ART. 19. Adesione al protocollo di legalità;
- ART. 20. Norme finali.



Art. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente. Sono quindi comprese nelle prestazioni le attività di cui agli art. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa da parte dell'appaltatore, di richiedere attività di consulenza e perizia di parte in materia medico legale in tutti i casi in cui, a seguito di procedimenti giudiziari o extragiudiziari (ad es. richiesta di risarcimento danni per lesioni, danno biologico etc.), si rendesse opportuno o conveniente procedere alla nomina di un consulente tecnico per la redazione di una perizia di parte finalizzata ad accertare l'esistenza e/o l'entità di eventuali lesioni conseguenti ad infortuni di ogni genere.

Art. 2
ESPETAMENTO DEL SERVIZIO E ADEMPIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall'art. 41 del D. Lgs.vo 81/2008, definisce l'area di intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti si intendono comprese nel prezzo del servizio.

In particolare, l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

- visite mediche preventive e periodiche;
- accertamenti diagnostici di I° livello (audiometria, spirometria, esami ematochimici);
- somministrazione di vaccino;
- predisposizione ed attuazioni di tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- accertamenti sanitari preventivi e periodici corredati di esami strumentali ritenuti necessari, atti a valutare l'idoneità dei lavoratori alle mansioni specifiche e a controllarne lo stato di salute;
- esprimere un giudizio di idoneità dei lavoratori alla mansione specifica, comunicando per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore l'eventuale giudizio di inidoneità parziale o totale;
- istruire ed aggiornare, almeno con cadenza mensile, le cartelle sanitarie e di rischio, anche su supporto informatico con software all'uso dedicato;
- provvedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- eseguire visite mediche a richiesta del lavoratore se la richiesta è correlata ai rischi professionali;
- collaborare, per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento del documento di rischio e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella Sezione IV del D. Lgs.vo 81/2008;
- comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari informandoli altresì sul loro significato;
- comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in sede di riunione periodica, i risultati degli accertamenti sanitari;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- collaborare all'organizzazione del servizio di pronto soccorso;
- collaborare alla promozione del controllo igienico - ambientale degli ambienti di lavoro;

- visita medica preventiva per neoassunti, completa di esame anamnesico e clinico;
- partecipazione alle riunioni periodiche;
- consulenza ed assistenza per valutazione rischi e aggiornamento documento;
- assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- predisposizione dei protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc.;
- istruzione e gestione cartelle sanitarie o di rischio.

Nel contratto sono comprese altresì le seguenti prestazioni:

- giudizio di idoneità a svolgere la mansione specifica con informazioni sugli esiti degli accertamenti;
- visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria maternità (ex art. 12, Legge 53/2000);
- predisposizione del registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche (art. 35 D.lgs.vo 81/2008) in forma anonima e collettiva.

Sono infine comprese nel contratto le seguenti prestazioni:

Impiegati amministrativi e tecnici addetti ai video terminali:

- visita medica;
- visita oculistica specialistica (biennale);
- somministrazione di vaccino.

Autisti patente C o superiore:

- visita medica;
- visita oculistica specialistica (biennale);
- esame delle urine per ricerca sostanze stupefacenti;
- somministrazione di vaccino.

Personale del Corpo di P.M.

- visita medica
- visita oculistica specialistica, limitatamente agli addetti ai video terminali (biennale);
- somministrazione di vaccino;
- audiometria;
- spirometria.

Personale addetto ai servizi comunali (cimitero, squadra lavori, elettricisti, ecc.)

- visita medica;
- somministrazione di vaccino;
- audiometria;
- spirometria.

Le sopra elencate prestazioni interessano tutto il personale comunale dipendente (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) e sono da considerare come livello minimo di prestazioni, fermo restando che tutti gli accertamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori devono essere eseguiti secondo i protocolli sanitari prescritti dalla vigente normativa, i quali si intendono interamente compresi nell'ambito del presente servizio e sono remunerati dal prezzo di aggiudicazione.

Anche congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione del contratto (o dalla data di consegna anticipata del servizio).

Art. 4

PERSONALE ED ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere assicurato da personale in possesso dei titoli e/o requisiti professionali prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 per le attività oggetto dell'appalto e in possesso di adeguata formazione professionale per lo svolgimento del servizio medesimo.

Il personale impiegato non assume alcun tipo di rapporto di lavoro (di natura autonoma o subordinata) con il Comune, rimanendo i rapporti tra la ditta appaltatrice del servizio ed il personale da essa dipendente ed addetto al servizio in questione assolutamente estranei alla stazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Le visite mediche e l'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste devono essere svolte di norma in orari di servizio presso la sede del Comune, il quale provvederà (salvo diverso accordo) a mettere a disposizione idonei locali per effettuare tutte le visite ed i controlli necessari, mentre sarà cura del medico competente l'approntamento di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio.

Nel corso delle visite mediche e di tutti gli accertamenti sanitari il medico competente dovrà, con semplici spiegazioni, tenere informati i lavoratori degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali e della necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa o dell'esposizione.

Art. 5

MODALITÀ D'APPALTO

Il servizio di cui trattasi verrà affidato mediante indagine di mercato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d'asta.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di partecipazione alla gara da parte di un solo concorrente, purché l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 6

IMPORTO A BASE D'ASTA

Il compenso annuo per il servizio ammonta ad € 11.000,00 (undicimila) - da decurtare del ribasso d'asta - oltre € 350,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre i.v.a.

Il suddetto compenso si intende onnicomprensivo di tutti i controlli riguardanti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria da effettuare al personale dipendente (comprese visite ed accertamenti di ogni genere, somministrazione di vaccini etc.), assunto a tempo indeterminato e determinato.

L'importo del presente appalto per l'intero ciclo contrattuale, stabilito in anni tre, decorrenti dalla data di stipula del contratto (o dalla data di inizio del servizio), ai soli fini di quanto previsto dall'art. 28 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. viene determinato complessivamente in € 33.000,00 a base d'asta oltre € 1.050 per oneri forfettari sulla sicurezza non suscettibili di ribasso (a valere per tutto il ciclo contrattuale), oltre I.V.A..

Alla spesa di cui sopra si farà fronte con i fondi del bilancio comunale.

Art. 7
PAGAMENTI

Il pagamento annuo, pari ad € 11.000,00 (decurtato del ribasso d'asta) oltre la quota annua degli oneri di sicurezza pari ad € 350,00 e i.v.a, (se e nella misura dovuta) sarà disposto - previo verifica della regolare fornitura del servizio - con rate trimestrali posticipate di € 2.749,99 (decurtato del ribasso d'asta) oltre € 87,49 per oneri di sicurezza oltre iva, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura.

Il corrispettivo contrattuale risultante dal verbale di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del ciclo contrattuale.

Art. 8
RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto, con incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 11 e fatta salva la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno, mediante denuncia scritta all'assuntore, previa diffida debitamente notificata, qualora l'aggiudicatario si dimostri negligente o non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento del servizio, nonché in caso di violazione delle disposizioni previste dal presente capitolato.

Art. 9
OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Oltre a tutti gli obblighi imposti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, la stazione appaltante su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'Ufficio Personale, a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- comunicare prima della data di assunzione i nominativi del personale da avviare ad accertamenti per la verifica della idoneità lavorativa pre-assuntiva;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

Art. 10
INFORMAZIONI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica effettuata dal medico competente si intende valida per la durata complessiva dell'affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria.

Per consentire ai soggetti interessati di potere formulare una offerta che sia remunerativa dell'attività richiesta si elencano le figure lavorative con i profili professionali assegnati, in servizio presso questa Amministrazione al momento dell'indizione della gara:

Totale complessivo lavoratori dipendenti: 274 (dei quali n. 114 con contratto part-time), come si seguito distinte per categoria e profili professionali:

Numero unità	Profilo professionale
1	Segretario Generale
1	dirigente tecnico
1	dirigente servizi finanziari
2	dirigenti amministrativi

1	comandante della polizia municipale
30	funzionario amministrativo cat. D
5	funzionario economico finanziario cat. D
1	funzionario architetto cat. D
2	funzionario ingegnere cat. D
5	funzionario tecnico cat. D
7	funzionario polizia municipale cat. D
3	avvocato cat. D
2	assistenti sociali cat. D
1	istruttore direttivo amm.vo cat. D
82	istruttore dei servizi amministrativi e contabili cat C
2	tecnico dei servizi istituzionali cat C
4	istruttore dei servizi informatici cat C
14	istruttore tecnico geometra cat C
29	istruttore di vigilanza urbana cat C
35	operatore professionale dei servizi amministrativi e informatici cat B
1	operatore professionale servizi educativi autista scuolabus cat B
1	operatore professionale servizi educativi, culturali e sociali cat B
12	op.re professionale servizi tecnici e di mobilità (elettricisti, squadra lavori) cat B
1	centralinista cat B
31	addetti ai servizi ausiliari (addetti servizi cimitero, squadra lavori, messi) cat A

Eventuali nuove assunzioni nel corso dell'affidamento del servizio si intendono forfettariamente compensate con le cessazioni. In ogni caso, nel corso della intera durata del ciclo contrattuale, una variazione numerica del personale in servizio in più o in meno non comporta modifiche delle condizioni economiche alle quali è stato affidato il servizio stesso.

Entro i primi sei mesi dalla consegna del servizio tutti i dipendenti in servizio dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria con visite mediche specialistiche e diagnostica ritenuta opportuna o necessaria dal medico competente.

Art. 11 CAUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia" non è prevista la presentazione di garanzia provvisoria. Per effetto delle previsioni di cui agli artt. 17 e 21 del suddetto regolamento prima della stipula del contratto è prevista la cauzione definitiva (fissata nella misura e secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge – art. 113 D. Lgs. 163/2006) qualora l'importo di aggiudicazione del servizio è superiore ad € 20.000 (i.v.a. esclusa).

I depositi cauzionali possono essere costituiti nei modi seguenti o nei modi specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti: numerario-fideiussione bancaria – polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa regolarmente autorizzata, polizza rilasciata da società di intermediazione finanziaria autorizzata, assegno circolare intestato al servizio di Tesoreria Comunale.

La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale

Qualora la ditta appaltatrice non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione del contratto l'amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata salva l'azione di risarcimento danni.

Qualora la cauzione venga incamerata in corso d'opera essa deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza l'amministrazione può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all'appaltatore.

Art. 12

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve aver luogo entro il termine assegnato dall'Ufficio contratti, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e richiesta di documenti necessari per la stipula, con l'avvertenza che si procederà alla stipula del contratto soltanto se la ditta aggiudicataria risulterà in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio, in questo caso la ditta è tenuta ad eseguire la disposizione ed iniziare il servizio nella data stabilita.

Sono poste per intero a carico della ditta appaltatrice tutte le spese inerenti e consequenziali la stipula del contratto (diritti di segreteria, bolli, diritto di registrazione fiscale; etc.).

Nel caso la ditta non stipuli il contratto (o non assuma l'anticipata consegna del servizio qualora la stazione appaltante lo richieda) nei termini che verranno assegnati, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

La durata del presente appalto è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata del servizio, fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti dall'art. 7.

Art. 13

SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 14

SUBAPPALTO

La ditta, è tenuta ad eseguire il contratto con la sua organizzazione (mezzi, personale, etc.) ed è fatto divieto di cedere tutto o parte del contratto in subappalto, il quale è ammesso

esclusivamente nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge. Sono fatte salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per la quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice dei Contratti.

Art. 15 PENALI

Nel caso in cui il Comune riscontri inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero relativamente ai tempi o alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, contesterà per iscritto tali inadempienze all'affidatario, invitandolo a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'affidatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate ovvero perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o alle carenze riscontrate nel servizio, con un massimo comunque pari al 2% (due per cento) sul valore annuo di aggiudicazione per ciascuna inadempienza.

L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati. In ogni caso, la stazione appaltante potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, sulla base della sola contestazione dell'inadempienza di cui al comma 1 e dandone preventiva comunicazione, nonché compensare il credito con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma 2 non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8.

Art. 16 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Canicattì.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Il rifiuto dell'affidatario del servizio al trattamento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 17 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Canicattì e l'aggiudicatario, in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, è competente il Foro di Agrigento.

Art. 18

EVENTUALE ATTIVITA' DI CONSULENZA E PERIZIA MEDICO LEGALE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere specifico preventivo per attività di consulenza e perizie di parte in materia medico legale in tutti i casi in cui, a seguito di procedimenti giudiziari o extragiudiziari (ad es. richiesta di risarcimento danni per lesioni, danno biologico etc.), si rendesse opportuno o conveniente procedere alla nomina di un consulente tecnico per la redazione di una perizia di parte finalizzata ad accertare l'esistenza e/o l'entità di eventuali lesioni conseguenti ad infortuni di ogni genere per i quali la stazione appaltante viene individuata quale possibile responsabile.

In tali casi la valutazione circa la richiesta della specifica attività è rimessa al libero apprezzamento della stazione appaltante, la quale con il presente appalto non si obbliga in alcun modo ad effettuare la suddetta richiesta, restando libera di non conferire o conferire a terzi – qualora più conveniente ed opportuno – l'incarico in questione.

L'espletamento della suddetta attività – qualora richiesta - deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza e avviene, nel rispetto del codice deontologico professionale, a richiesta scritta del competente ufficio della stazione appaltante (Avvocatura comunale) con il conferimento di singoli incarichi relativi a specifici casi e, di volta in volta, può comprendere:

- tutti gli accertamenti sanitari finalizzati alla redazione per iscritto di una perizia medico legale nell'interesse del Comune per l'accertamento, la quantificazione e la verifica di eventuali danni biologici derivanti da lesioni personali comportanti invalidità temporanea o permanente che terzi asseriscono di avere subito per fatti imputabili a responsabilità dell'ente e per i quali è stata inoltrata apposita richiesta di risarcimento ovvero è in corso procedimento giurisdizionale;
- l'assistenza, nell'interesse del Comune, alle eventuali operazioni peritali disposte dal magistrato.

Fermo restando che la prestazione del servizio avviene in piena autonomia e senza vincolo alcuno di subordinazione, per l'espletamento di ogni singolo incarico il medico presenterà apposito preventivo scritto dal quale non sarà possibile discostarsi e farà riferimento all'Avvocatura comunale, con la quale di norma opererà concertando lo svolgimento delle operazioni peritali al fine di consentire al meglio la tutela degli interessi dell'ente.

Ogni singola perizia ha decorrenza dal conferimento dell'incarico e termina, dopo la conclusione delle operazioni peritali, con la stesura e la consegna della relazione di perizia.

La relazione peritale deve essere resa in forma scritta su carta intestata dell'aggiudicatario del servizio e nel limite massimo di 40 (quaranta) giorni dal conferimento dell'incarico e deve fare riferimento, tenendo conto dello stato della pratica e previa valutazione di tutta la documentazione inerente, ai criteri medico legali previsti dalla vigente normativa di settore. Eventuali notizie aggiuntive, che si rendessero necessarie per il corretto e completo espletamento del servizio potranno essere richieste all'Avvocatura Comunale.

In casi eccezionali – a richiesta motivata dell'aggiudicatario del servizio – potrà essere concessa una proroga al termine di cui sopra, purché ciò non comporti nocumento agli interessi processuali dell'ente.

La stazione appaltante si riserva in casi di urgenza di assegnare un termine inferiore a quello sopra indicato per la consegna della perizia.

Per l'attività di consulenza e perizia in materia medico legale sulla base del preventivo acquisito (e previa verifica della capienza di bilancio) si provvederà di volta in volta ad impegnare la relativa somma e ad effettuare la successiva liquidazione entro trenta giorni dalla consegna della relazione peritale.

Art. 19

ADESIONE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

In ordine all'espletamento del servizio in oggetto, si avvisa esplicitamente che l'appalto soggiace alle condizioni previste dal protocollo di legalità – accordo di programma quadro "Carlo Alberto Dalla Chiesa" approvato con determinazione sindacale n. 135 del 5 ottobre 2006.

Art. 20

NORME FINALI

Per quant'altro non previsto dal presente capitolato, si fa espresso rinvio alle norme ed ai regolamenti tutti vigenti in materia di appalti di pubblici servizi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Vincenzina POMPEO

IL DIRIGENTE
Dr. Angelo LICATA



Comune di CANICATTI'
Provincia di Agrigento

DIREZIONE I - AFFARI GENERALI

Allegato " C "

Canicattì, li _____

Oggetto	Indagine di mercato per affidamento diretto Servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. 81/2008 oltre eventuale attività di consulenza, così come indicato nel capitolato speciale di appalto - CIG n. Z9D09E7AE9 <u>Elenco Ditte da Invitare.</u>
----------------	---

ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE:

- 1- ALAIMO Salvatore, Via Ugo La Malfa, n 46/A – AGRIGENTO;
- 2- DI LORENZO Pietro, C.so C.llo Finocchiaro Aprile, n. 235 – PALERMO;
- 3- MEDI-LAV s.r.l., Via Plinio, n. 1 - MISTRETTA (ME);
- 4- ISTITUTO RAMAZZINI s.r.l., Via Dottor Consoli, n. 6 – CATANIA;
- 5- BONURA Pietro, Via Mons. Filippo Iacolino, n. 2 – TRAPANI;
- 6- SO.SI.SAL. s.r.l., Via T. Cannizzaro, n. 219 – MESSINA.

Si specifica che, in conformità al principio di massima trasparenza e rispetto della concorrenza, saranno ammesse alla procedura tutte le ditte, pur non comprese nel superiore elenco, presenteranno istanza, nei termini e secondo le modalità indicate nel bando di gara.

Il responsabile del procedimento
- Vincenzina POMPEO -

IL DIRIGENTE
- Dott. Angelo LICATA -

COMUNE DI CANICATTI'

Servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123)

Indice

- Art. 1 - Quadro Legislativo;
- Art. 2 - Definizioni;
- Art. 3 - Dati relativi al Committente;
- Art. 4 - Descrizione dell'attività appaltata;
- Art. 5 - Descrizione del servizio prestato;
- Art. 6 - Attrezzature e mezzi in dotazione;
- Art. 7 - Scopo;
- Art. 8 - Costi della sicurezza;
- Art. 9 - Aggiornamento del DUVRI;
- Art. 10 - Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività;
- Art. 11 - Misure di prevenzione e Prescrizioni;
- Art. 12 - Procedura per i casi di emergenza.



Art. 1

Quadro Legislativo

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

..... Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'Art. 26 del DLgs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123).

Art. 2

Definizioni

Committente:

Trattasi dell'Ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel Caso specifico trattasi di:

COMUNE DI CANICATTI'

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore:

E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale.

Interferenza:

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice:

Persona in organico all'Appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

Art. 3

Dati relativi al Committente

Committente:

Comune di Canicatti – Direzione AA. GG. – Corso Umberto I - 94024 Canicatti;

Dirigente Direzione Affari Generali: dr. Angelo LICATA;

Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.: Vincenzina POMPEO;

Responsabile del S.P.P. Comune di Canicatti :

CSA Group S.r.l. (Amministratore Unico: Dr. Michele Verratti, nato a Casoli (CH) il 15.10.1950 ed ivi residente in via Montaniera) – Sede legale in via Selvapiana Zona Servizi, n. 8 – Casoli (CH) – TL. 0872/983414 – Telefax 0872/983139.

Medico Competente: da individuare con il presente appalto.-

Art. 4

Descrizione dell'attività appaltata

L'attività appaltata, consiste nella fornitura di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria e all'attività del Medico Competente

Art. 5

Descrizione del servizio prestato

Il servizio oggetto dell'appalto - consistente nella prestazione di Medico competente e sorveglianza sanitaria - sarà espletato, in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge, da personale in possesso dei

titoli e/o requisiti professionali prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 per le attività oggetto dell'appalto e in possesso di adeguata formazione professionale per lo svolgimento del servizio medesimo, secondo la tempistica e le modalità indicate nel capitolato di appalto.

Art. 6

Attrezzature e mezzi in dotazione

Il servizio verrà svolto dalla ditta con proprio personale, attrezzature e macchine. Per il servizio è previsto l'utilizzo di attrezzature tecniche utilizzate esclusivamente da personale dell'appaltatore qualificato (medici).

Art. 7

Scopo

Scopo del presente documento è quello di:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di Prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.

Prima dell'affidamento del servizio si è provveduto:

a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con l'esecuzione dei servizi commissionati.

A tal proposito l'Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e, inoltre, dovrà produrre prima dell'inizio delle attività la seguente documentazione:

- DURC;
- autocertificazione sulla valutazione dei rischi;
- indicazione dei costi sostenuti per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza;
- il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che l'Impresa Appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto;
- redigere il "Verbale di Riunione Cooperazione Coordinamento"/ "Sopralluogo Congiunto", da sottoscrivere ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra il Rappresentante del Comune e il Rappresentante designato dall'Appaltatore. .

Art.8

Costi della sicurezza

Definizione: Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltante per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Art. 9

Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

Art. 10

Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività

Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla committente.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio:

- utilizzo di impianti elettrici;
- le attività lavorative possono avvenire nell'orario di lavoro dei dipendenti comunali;
- il servizio prevede la possibile presenza simultanea di altri servizi quali: fornitori, servizio di pulizia;
- le attività lavorative possono avvenire alla presenza di pubblico, personale interno dell'Ente e Amministratori;
- utilizzo di macchine e apparecchi potenzialmente pericolosi;
- rischi legati alle emergenze antincendio e primo soccorso.

Art. 11

Misure di prevenzione e Prescrizioni

Viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nella normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;
- è vietato fumare;
- interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento o climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
- è necessario coordinare la propria attività con il rappresentante del Comune della Sede/i ove si svolge il lavoro per normale attività o comportamento in caso di emergenza e evacuazione. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Per quanto riguarda l'utilizzo di apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici delle sedi comunali L'impresa deve:

- utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;

- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;

- è ammesso l'uso di prese per uso domestico e similari quando l'ambiente di lavoro e l'attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309).

L'impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico comunale, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi della Legge n°46/90 e s.m.i. e regolamenti attuativi, per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

E' necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

Art. 12

Procedura per i casi di emergenza

Lo scopo del presente articolo è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno (quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..).

Tipologia di Emergenza:

INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

in caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi. Qualora non si riesca a spegnerlo cercare di chiudere la finestra ed uscire chiudendo la porta. Quindi:

- dare l'allarme e fare uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma. -Avvertire i Vigili del Fuoco - 115;

- togliere la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale. -Prelevare una planimetria dal muro ed uscite dall'edificio con la planimetria.

- recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei colleghi. -Attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento e consegnare la planimetria.

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione

L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo se si ha la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03.
- Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.
- Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

Il Dirigente

Dr. Angelo LICATA

Per accettazione previo sopralluogo sui luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori
La ditta aggiudicatrice